



**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

Garante regionale per i Diritti Animali



Dott. Enrico Moriconi
Medico Veterinario
enrico.moriconi@gmail.com

Note sul pascolo

Il pascolo è l'attività etologica fondamentale degli erbivori, bovini, ovini, caprini ecc., alla quale in natura si dedicano con qualsiasi condizione atmosferica; ciò non toglie che vi siano delle perplessità da parte di persone sensibili quando gli animali si trovano in condizioni atmosferiche avverse.

La fruizione del pascolo varia in relazione alle modalità di allevamento perché vi possono essere allevatori che permettono agli animali di pascolare in alcune ore della giornata oppure vi può essere chi si dedica all'alpeggio oppure al pascolo vagante.

Il pascolo giornaliero non è regolato da alcuna legge mentre sia l'alpeggio sia il pascolo vagante sottostanno a precise norme non riguardanti però le modalità di effettuazione.

Per il pascolo vagante, l'allevatore deve richiedere il "libretto di pascolo vagante", rilasciato dal comune di residenza, dove si annotano gli esiti degli accertamenti diagnostici e i trattamenti immunizzanti e antiparassitari ai quali sono stati sottoposti gli animali.

In caso di spostamento in un altro comune il pastore deve richiederne il permesso dove intende trasferirsi, dopo aver dimostrato di avere il permesso dei proprietari dei terreni sui quali intende pascolare.

Per l'alpeggio, il pastore deve segnalare la località dove intende trasferirsi all'Asl dove risiede e ottenere il permesso di spostamento dopo aver dimostrato la concessione dell'area montana su cui intende trasferirsi.

Le norme non prevedono regole relative alle condizioni da garantire agli animali.

L'unico riferimento alle condizioni degli animali liberi è il Decreto legislativo 146 del 2001 che al punto 12 dell'allegato prevede:

“Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute”.

In riferimento al decreto legislativo si possono fare alcune considerazioni.

Il punto 12 sembrerebbe richiedere la disponibilità di un riparo adeguato a proteggere dalle intemperie dai predatori e da rischi per la salute, però la formula contiene una specie di deroga quando permette che il riparo sia fornito in funzione della “necessità e delle possibilità”, perché se la necessità può riferirsi agli animali, il termine possibilità fa chiaramente riferimento al proprietario/ conduttore del gregge o della mandria.

L'accostamento delle due parole ne modifica reciprocamente il significato poiché entrambe si influenzano; infatti le necessità sono condizionate dalle possibilità realizzative del proprietario/conduttore, con la conseguenza che le necessità degli animali diventano meno determinanti rispetto alla realizzazione del rifugio.

Un altro problema del decreto legislativo 146/2001 è la sanzionabilità, in quanto il decreto assegna ai servizi veterinari la responsabilità sanzionatoria per cui eventuali verbali redatti da Guardie zoofile che avessero la delega per gli animali in allevamento sarebbero da verificare dai Servizi veterinari e, seppure in buona fede, l'interpretazione delle due parole, necessità e possibilità, rende complessa l'applicazione; infatti non esistono criteri per privilegiare la necessità degli animali rispetto alla possibilità realizzativa.

Occorre inoltre, e soprattutto, ricordare, che qualsiasi iniziativa si assuma in ambito di vigilanza, quale può essere una verbalizzazione comportante una sanzione, può essere contestata dalla persona sanzionata e pertanto, proprio sulla base della scrittura del decreto legislativo, non vi è la certezza che la sanzione superi la contestazione difensiva.

Per questo motivo la sanzione possibile con il decreto legislativo 146 del 2001 non risulta sia stata applicata.

Questi argomenti sono chiaramente validi per le varie tipologie del pascolo sopra menzionate.

Si potrebbe obiettare che in Italia la legislazione prevede la legge 189/04 detta del maltrattamento e l'articolo 727 del codice penale che punisce le condotte in contrasto con la natura degli animali e causa di grave sofferenza.

L'articolo 544 ter della legge 189/04 indica come fattispecie punibili “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori

insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro”.

L’Art. 727. - (Abbandono di animali). “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”

Quanto previsto dall’art. 544 ter “lesioni, sevizie, comportamenti, fatiche lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche” non è facilmente ascrivibile al pascolo in condizioni atmosferiche negative.

In verità casi particolari, di situazioni estreme, potrebbero configurare la fattispecie di sevizie o lesioni, però, purtroppo per gli animali, questi dovrebbero presentare condizioni assolutamente negative e dimostrabili, come avviene ogni qual volta si ipotizza un reato penale; cioè essere a rischio della vita.

Condizioni non facili a reperirsi e molto in contrasto con gli obiettivi dell’allevatore di difesa del proprio patrimonio zootecnico.

Così pure l’art. 727 c.p., potrebbe essere chiamato in causa di grave sofferenza dimostrabile degli animali, seppure non si potrebbe sostenere che il pascolo è contrario alla natura degli erbivori.

Si deve aggiungere che alcuni interventi effettuati con l’allora Corpo Forestale dello Stato su animali lasciati all’aperto sotto la neve in assenza di riparo, situazioni testimoniate anche con materiale fotografico, non hanno trovato l’appoggio degli organi della magistratura che non hanno dato corso all’azione penale.

Allo stato attuale, pertanto, non risulta esistere nella legislazione italiana una legge che intervenga nell’impedire il pascolo in condizioni climatiche negative e neppure che indichi le caratteristiche da fornire agli animali.

Dr. Enrico Moriconi



